

TI_GERICHTE 11.1998.152 vom 18. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.152

FR: TI_GERICHTE 11.1998.152 du 18 février 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.152 del 18 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Entrambe le parti hanno prodotto documenti nuovi in appello. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta invero di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede, ma tale divieto non si applica alle relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette per diritto federale dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 420 e ad art. 321 CPC). In concreto è litigioso anche il contributo per il figlio minorenne, sicché i nuovi documenti sono ricevibili, quanto meno nella misura in cui servono a determinare i fabbisogni dei genitori e la capacità contributiva dell'obbligato alimentare.

E. 2

Il Pretore, accertato un reddito della moglie di fr. 1'500.– mensili e determinato in fr. 3'004.– mensili il suo fabbisogno minimo, ha fissato il contributo in suo favore a fr. 1'500.– mensili e quello per il figlio a fr. 1'100.– mensili. L'appellante sostiene che a causa del precario stato di salute il proprio reddito non supera fr. 5'000.– mensili e fa valere che, con un fabbisogno minimo di fr. 5'600.– mensili, egli non è in grado di versare i contributi stabiliti dal primo giudice.

E. 3

L'art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un'azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisoriale, specialmente circa l'abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, *La méthode du minimum vital*, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996, pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.

E. 4

In concreto il Pretore non ha seguito tale metodo di calcolo, limitandosi a fissare il contributo per la moglie in modo da garantire a quest'ultima la copertura del fabbisogno minimo. Ciò non è conforme al diritto federale. Il risultato cui è giunto il primo giudice deve quindi essere verificato alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza. Ora, per quanto riguarda il fabbisogno del convenuto (non determinato dal Pretore), esso ammonta complessivamente a fr. 2'395.- mensili. Tale cifra comprende il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.-), il canone di locazione (fr. 900.-), il costo del riscaldamento (fr. 120.-), il premio cassa malati (fr. 250.-) e le imposte (fr. 100.-). La retribuzione dell'infermiera (fr. 3'000.-) e le spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 1'000.-), esposte dall'appellante, non possono invece essere riconosciute già per il fatto che non sono state rese minimamente verosimili. Il fabbisogno mensile di moglie e figlio essendo incontestato, il quadro economico della famiglia si presenta come segue: reddito del marito fr. 5000.- mensili reddito della moglie fr. 1500.- mensili fr. 6500.- mensili fabbisogno minimo del marito fr. 2395.- mensili fabbisogno minimo della moglie fr. 3004.- mensili fabbisogno in denaro del figlio _____ fr. 1100.- mensili fr. 6499.- mensili L'appellante può conservare per sé _____ fr. 2395.- mensili versando al figlio _____ fr. 1100.- mensili e alla moglie _____ fr. 1500.- mensili. L'appello, non privo di temerarietà, deve quindi essere respinto.

E. 5

L'istante chiede che in virtù dell'art. 153 cpv. 1 lett. a CPC l'appellante presti cauzione processuale per le spese e le ripetibili di appello. La domanda è irricevibile ove appena si consideri che non sussiste alcun titolo giuridico per esigere il deposito di una cauzione nelle cause di stato, ipotesi esclusa anzi dall'art. 154 CPC.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce perdente su tutta la linea; la moglie, da parte sua, si vede respingere la richiesta di cauzione processuale. Appare giustificato perciò che l'appellante sopporti i quattro quinti delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Destinata al rigetto è la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante già per il fatto che, foss'anche dato il requisito dell'indigenza, il caso in rassegna difettava sin dall'inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dalla moglie, l'attribuzione di ripetibili rende la domanda – di per sé – senza oggetto. Nella misura in cui l'incasso delle ripetibili dovesse risultare insufficiente, difficile o addirittura impossibile, si giustifica nondimeno di concederle sin d'ora il beneficio del gratuito patrocinio limitatamente alle osservazioni all'appello (art. 155 CPC) Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. L'istanza di cauzione processuale presentata da _____ è irricevibile. 3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 4. Nella misura in cui l'indennità per ripetibili risultasse insufficiente o di difficile incasso, _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____, limitatamente alle osservazioni all'appello. 5. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- fr. 300.- sono posti per quattro quinti a carico di _____

_____ e per un quinto a carico _____.
L'appellante verserà alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte. 6. Intimazione: – lic.
iur. _____; – avv. _____.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.